

***Al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali
Della Regione Veneto***

Rio Novo - Dorsoduro 3493 - Venezia

P.E.C.: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Mail: dir.servizisociali@regione.veneto.it

E, p.c.

Al Garante regionale dei diritti della persona

Via Brenta Vecchia 8 – 30171 Mestre - Venezia

P.E.C.: difensorecivico.veneto@legalmail.it

Monselice 21.10.2015

OGGETTO: RICHIESTA DI RISCONTRO E DI INTERVENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 241/90, IN MERITO ALLA CORRETTEZZA DEL PARERE DELLA CONSIGLIERA DI PARI OPPORTUNITÀ REGIONALE DEL 14.04.2015 RIGUARDANTE L'OBBLIGO DI RAPPRESENTANZA DI GENERE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE.

La sottoscritta Christianne Bergamin, nata a Monselice il 7 aprile 1971, rappresentante del gruppo politico Nuova Monselice, in qualità di portatrice di interesse qualificato avendo proposto la propria candidatura per la nomina al consiglio di amministrazione del Centro Servizi per Anziani di Monselice, chiede a codesto Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione Veneto di rinnovare la propria valutazione in merito agli atti amministrativi che hanno portato alla ricostituzione del consiglio di amministrazione del Centro alla luce della nota del Garante Regionale il quale, riportando la sentenza T.A.R. Veneto, sez. I, n.223/2009 e Cons.St., Sez. V, n.6691/2009, riteneva dovesse applicarsi l' art. 72 della L.R. 6/1997.

La ricostituzione del C.d.A da parte del Sindaco, attuata attraverso il decreto n.15 del 26 giugno 2015 con revoca del primo decreto di nomina n.9 del 5 marzo 2015, deriva da una nota, prot. 154645 del 14/04/2015, inviata allo stesso Sindaco dalla Consigliera regionale di Parità. In questa nota la consigliera fa riferimento ad una deliberazione del consiglio comunale di Monselice che sancisce l'applicazione del principio di pari opportunità nella designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; ad avvalorare questo principio la nota riportava un parere del Direttore Generale del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Richiamata la Legge n. 6972 del 1890, istitutiva delle IPAB, a norma della quale agli artt. 4 e 9 *ciascuna istituzione è autonoma nella scelta della propria amministrazione, e nessuna ingerenza esterna è consentita, se non prevista da precise disposizioni statutarie*, la scrivente osserva che l'obbligo del rispetto della parità di genere non sia applicabile alle IPAB, quale è il Centro Servizi per Anziani di Monselice (l'organo di amministrazione di un'IPAB, infatti, è disciplinato dalle tavole di fondazione o dallo statuto, cui la legge demanda espressamente ogni facoltà dispositiva). Non ricade quindi il Centro Servizi per Anziani nelle fattispecie di enti od organismi per i quali le leggi 215/2012 e 120/2011 rispettivamente impongono l'obbligo della parità di genere nei consigli di amministrazione e nemmeno può rientrare nell'ambito indicato dalla delibera del consiglio comunale citata dalla Consigliera, in quanto i membri del C.d.A del Centro non sono affatto rappresentanti del Comune, ma sono semplicemente nominati dal Sindaco in base ad una disposizione statutaria.

La sottoscritta chiede pertanto che codesto Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione Veneto, nell'esercizio del potere di vigilanza:

- *ratifichi ovvero ricusi, come appare doveroso alla luce della citata normativa, il parere con cui la Consigliera di Pari Opportunità ravvisa gli estremi di illegittimità nella composizione del consiglio di amministrazione del Centro Servizi per Anziani di Monselice nominato con decreto n.9 del 5 marzo 2015;*
- *intervenga in regime di autotutela ripristinando il CDA secondo l'originaria composizione di cui al decreto n.9 del 5 marzo 2015 in quanto, a norma dell'articolo 21-octies, comma 1 della L 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza; cause di illegittimità non sono riscontrabili nel citato decreto per cui non sussistono motivi né necessità per avere agito in autotutela da parte del Sindaco di Monselice. Né si individua la possibilità di aver proceduto con la revoca ex art. 21-quinquies, comma 1 della L. 241/1190 (per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge) in quanto non ravvisabile alcuna variazione sull'interesse pubblico da perseguire o il sopraggiungere di una mutata situazione di fatto. Si osserva piuttosto il verificarsi dei vizi di eccesso di potere e di incompetenza nell'intervenire del Sindaco di Monselice sia annullando che revocando il proprio decreto n.9 del 5 marzo 2015.*

Nell'attesa di un vostro riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Christianne Bergamin

ALLEGATO 1 – Nota del Garante Regionale del 16 luglio 2015

ALLEGATO 2 – Nota della Consigliera Regionale di Parità del 14 aprile 2015